

COME E DOVE SI DEPOSITANO ATTUALMENTE GLI ATTI PENALI

Sommario

INTRODUZIONE.....	1
OBBLIGATORIETÀ DEL PORTALE	1
TRIPLO BINARIO.....	3
ATTI CHE VANNO ANCORA DEPOSITATI IN FORMATO CARTACEO OPPURE A MEZZO PEC	4
AVVERTIMENTO PER LE IMPUGNAZIONI.....	5
PORTALE.....	5
CARTACEO.....	7
PEC.....	7
UN CONSIGLIO PRATICO PER RISPARMIARE QUANDO SI DEPOSITA A MEZZO PEC.....	8
AVVERTENZE FINALI.....	9

INTRODUZIONE

Gentili Colleghi del foro di Lagonegro,

come già anticipato, noi del COA siamo stati sollecitati a formulare (e divulgare per mio tramite, quindi con i dovuti e comprensibili limiti) alcune precisazioni (alla gran parte di Voi già note) sul **deposito degli atti penali** (e, in particolare, dell'**APPELLO PENALE**), al fine di evitare inconvenienti di sorta, che possono arrivare anche alla dichiarazione di inammissibilità.

La presente guida (o *vademecum* o promemoria, a dir si voglia) fa quindi seguito a quella, molto più corposa, **già pubblicata sul nostro sito**, inerente esclusivamente il deposito telematico degli atti penali sul **portale** ministeriale. Mentre **questa** ha ad oggetto alcune "sommario indicazioni" inerenti tutte e **tre le modalità di deposito degli atti penali attualmente consentite** in relazione alle fasi del procedimento, al tipo di atto ed all'Autorità Giudiziaria destinataria del deposito, con particolare riferimento al regime *transitorio* del **triplo binario** ed alla prossima entrata in vigore della obbligatorietà del *portale*.

OBBLIGATORIETÀ DEL PORTALE

Come oramai risaputo, **PER TUTTI GLI ATTI DELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, PER IL DEPOSITO DI NOMINE FIDUCIARIE, RINUNCE O REVOCHE DEL MANDATO, PER LE DENUNCE E QUERELE presentate da noi avvocati in virtù di procura speciale o semplice delega al deposito**, a decorrere dallo scorso

14 gennaio 2024

è oramai OBBLIGATORIO il (solo)

PORTALE TELEMATICO

(al quale si accede anche tramite il punto di accesso ministeriale di cui al sito

pst.giustizia.it

ossia, lo stesso PORTALE dei SERVIZI TELEMATICI che usiamo per **varie funzioni**, quali la consultazione dei fascicoli telematici civili, la consultazione degli elenchi da cui estrarre gli indirizzi PEC etc. - quindi, nella pagina SERVIZI, cliccando sul comando [Accedi](#) dell'AREA RISERVATA **sezione in giallo**).

Il sito richiederà, quindi, di autenticarsi “entrando” o con **SPID** o con **SMARTCARD** (ossia il *token* o la penna che contengono - mi esprimo in termini non tecnici - il nostro certificato, e che sono solitamente, ma non sempre, gli stessi dispositivi con i quali firmiamo digitalmente gli atti).

Una volta entrati nell'*area riservata*, facendo scorrere la pagina occorre cliccare sul tasto ACCEDI del comando relativo alla “**Sezione Portale Deposito atti Penali – deposito con modalità telematica di atti penali**” di seguito riprodotta:

Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali

Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali

[Accedi](#)

Cliccando su [Accedi](#) appare la schermata che segue (nella quale è già stato azionato, per semplificare, il comando [Depositi](#) al fine di ottenersi la visualizzazione del *menu a tendina* - o “lista a cascata”, come la chiamano le linee guida del portale - con le relative opzioni):

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

HOME

Consultazioni

Depositi

- Nomina Difensore/Legale
- Costituzione Parte Civile
- Costituzione Responsabile Civile
- Costituzione Civile Obblig.
- Intervento Responsabile Civile
- Intervento di ente esponenziale
- Denuncia
- Querela
- Istanza Procedimento
- Rescissione del giudicato
- Revisione
- Riparazione per ingiusta detenzione
- Richieste Certificati

Home

Portale dei Depositi Penali

INFORMAZIONI GENERALI:
Il presente Portale consente la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari (appositamente selezionabili) di atti, documenti e istanze da parte dei soggetti abilitati esterni in primis i difensori. Consente altresì la consultazione, ai soli difensori già costituiti, di informazioni di registro e degli atti dei fascicoli informativi quando presenti.
Il novero degli Uffici Destinatari, le categorie dei soggetti abilitati, nonché le tipologie di atti di cui è possibile il deposito attraverso il presente portale, vengono aggiornati con provvedimenti del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici.
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema.
Il difensore potrà verificare le varie fasi dell'invio telematico dell'atto, della sua ricezione e dell'esito delle verifiche effettuate dagli operatori degli UU.GG.
Per gli utenti è disponibile in linea una funzione di aiuto, c.d. Help, nonché un collegamento ad un aggiornamento manuale d'uso.

Deposito Nomina
Nuova Nomina
Permette di depositare l'atto di nomina dell'avvocato in un determinato procedimento.
[vai al deposito della nomina](#)

Procedimenti Autorizzati
Visualizzazione Elenco
Permette di visualizzare l'elenco dei procedimenti autorizzati.
[vai all'elenco dei procedimenti autorizzati](#)

Informazioni
Manuale Utente
Linee guida per l'utilizzo del Portale Deposito Atti Penali.
[vai alle pagine del manuale](#)

Richiesta Certificato
Nuova Richiesta Certificato
Consente di inviare la richiesta di un certificato
[vai alla richiesta certificato](#)

Come si noterà, in calce a questa schermata, sotto la dicitura **Informazioni**, vi è un'icona



di un **pdf**

cliccando sulla quale (quindi ad accesso riservato già effettuato), appare la schermata che segue, dalla quale si possono scaricare le “linee guida” per i depositi telematici.


N.B.: più che scaricare dalla sezione **Download** il pdf, non aggiornato in tutti gli aspetti, è consigliabile invece consultare le singole sezioni



sul sito del *portale*:

in linea generale, le nomine fiduciarie possono essere **scansioni** (“pdf da immagine”), poi **firmate digitalmente da noi difensori**, di un cartaceo già firmato a penna dal cliente e, magari, anche da noi difensori per autentica, soprattutto ove si tratti di una *procura speciale* per un rito alternativo etc., mentre gli atti redatti da noi avvocati, tipo *denunce*, *querelle*, *memorie difensive* o redatte dopo l'*avviso di conclusioni indagini* di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. etc., dovrebbero essere in formato “pdf nativo digitale” (word trasformato in pdf), a sua volta **firmato digitalmente**, anche se il *portale* accetta anche le *scansioni* (purché parimenti firmate digitalmente).

Comunque, la sezione del portale dove trovare tutte le istruzioni utili è quella di seguito riprodotta:



TRIPLO BINARIO

Invece, è ancora previsto il c.d. **TRIPLO BINARIO** (termine improprio, in quanto in realtà *cartaceo/pec* sono equipollenti):

PORTALE (FACOLTATIVO)

CARTACEO

PEC

fino a tutto il 2024

per:

- **IMPUGNAZIONI CAUTELARI** o per atti relativi a **SEQUESTRI PROBATORI**, sia pure inerenti (come nella maggior parte dei casi) la “*fase delle indagini preliminari*” (è quindi una eccezione esplicita alla regola predetta);
- **TUTTI GLI ATTI** (e quindi anche, ed a maggior ragione, le **IMPUGNAZIONI**) da depositare presso **Corte di Appello; Tribunale ordinario** (inteso anche quale **G.i.p.** e **G.u.p.**); **Giudice di Pace**; Procura Generale presso la Corte di Appello; **Procura della Repubblica presso il Tribunale**.

N.B.: sulle impugnazioni e, in particolare, sull'appello penale, sono state sviluppate qui in calce alcune **importanti precisazioni**, che risultano, del resto, maggiormente dettagliate, in tema di deposito sul solo **portale**, nella “Guida” specifica in formato pdf (scaricabile) **già pubblicata** sul nostro sito.

* * *

ATTI CHE VANNO ANCORA DEPOSITATI IN FORMATO CARTACEO OPPURE A MEZZO PEC
NON È INVECE ANCORA PREVISTO L'UTILIZZO DEL PORTALE PER TUTTO IL 2024
MA **SOLTANTO IL DEPOSITO CARTACEO** O A MEZZO **PEC**, PER GLI ATTI DESTINATI

A:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i **minorenni**;
- Tribunale per i **minorenni**;
- Tribunale e Magistrato (Ufficio) di **Sorveglianza**;
- **Corte di Cassazione** (**attenzione**): ovviamente, un ricorso penale avverso sentenza di appello, essendo destinato ad essere depositato **presso la Corte di Appello** (oppure in Tribunale se, in primo grado, la sentenza era stata emessa dal Giudice di Pace), lo stesso può essere depositato anche tramite **portale**, come visto **facoltativo**, essendo in tal caso la Cassazione soltanto destinataria dell'impugnazione, **non del deposito dell'atto** relativo; non sarebbe, invece, già possibile depositare in Cassazione, per il tramite del portale, ad esempio, una memoria difensiva, le note per la trattazione scritta (c.d. figurata) dell'udienza (la cui modalità è stata prorogata per tutte le impugnazioni depositate entro il 30.06.2024), etc.;
- procedimenti di **esecuzione** o inerenti i rapporti con Autorità straniera;
- procedimenti in materia di misure di prevenzione (in **grassetto** sono state evidenziate le Autorità presso le quali sono statisticamente più frequenti i nostri depositi).

* * *

AVVERTIMENTO PER LE IMPUGNAZIONI

Un importante avvertimento: per quanto riguarda, ad esempio, l'**APPELLO** (ossia, l'atto penale di più frequente deposito da parte nostra) o comunque una IMPUGNAZIONE "ORDINARIA", quindi anche il **RICORSO PER CASSAZIONE**, occorre adottare alcune cautele, non rispettando le quali si potrebbe addirittura incorrere in un rigetto in senso lato ossia in una dichiarazione di INAMMISSIBILITÀ.

Al riguardo occorre anche evidenziare che, con circolare del Ministero della Giustizia (del 9.02.2024), la quale ha specificato quanto già previsto dall'art. 13-*bis* del decreto Ministro della Giustizia 21 febbraio **2011**, n. **44** (fondamentale in materia di procedimento telematico, sia civile che penale), introdotto dal recente decreto Ministro della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, è stato precisato che nei sistemi informativi telematici sono stati codificati, quali **anomalie bloccanti**, soltanto 4 ipotesi:

1. "difensore non costituito";
2. "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto";
3. "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto";
4. "ufficio destinatario errato".

A nostro giudizio, ciò non significa che, al di fuori di tali anomalie, un nostro deposito possa ritenersi necessariamente valido oppure esente da eventuali dichiarazioni di inammissibilità (si pensi ad una impugnazione) non necessariamente di merito, ma soltanto che, intanto, al di fuori di tali anomalie, il sistema e tanto meno le Cancellerie possono rifiutare un nostro deposito.

Essendo stato infatti premesso che, per tutte le **impugnazioni**, è ancora possibile, e lo sarà per almeno tutto il 2024, adottare il TRIPLIO BINARIO, si impongono alcune importanti precisazioni sulle tre modalità facoltative di deposito:

PORTALE

PORTALE - se, per il deposito della impugnazione, si adotta il **PORTALE** (**facoltativo** per tutto il 2024, come visto), occorre innanzitutto selezionare il procedimento che ci interessa e che, solitamente, dovrebbe essere già inserito tra quelli AUTORIZZATI, altrimenti potendosi procedere con le funzioni AGGIORNA (di cui abbiamo parlato diffusamente nella precedente guida) e SOLLECITO.

Tali procedimenti "autorizzati" sono consultabili nella sezione **Consultazioni**, appunto, di cui alla prima schermata del portale, prima voce della colonna di sinistra. Cliccando su Consultazioni appare, infatti, la schermata che segue:

L'elenco dei **procedimenti "autorizzati"** - ossia quelli in cui il nostro nominativo, quali difensori, è già stato "associato" al "soggetto processuale" (sia esso *indagato*, *imputato*, *persona offesa* etc.) da noi assistito - compare cliccando, tra i comandi della *lista a scomparsa* raffigurata nella colonna a sinistra, su **Procedimenti autorizzati**.

L'**atto di appello** o il **ricorso in cassazione** devono essere redatti in formato **pdf nativo digitale**.

Se quindi depositate sul **portale** (o a mezzo *pec*), **NON FATE LA SCANSIONE** DI UN APPELLO o di un RICORSO IN CASSAZIONE CARTACEI (ossia, redatti in formato *word* e stampati su carta), anche prescindere dal fatto che il portale comunque accetti di caricare, nel **tipo atto** in questione, anche le scansioni (*pdf da immagine*), **purché firmate digitalmente** e che talune recenti pronunce della Cassazione abbiano "salvato" impugnazioni redatte in questo formato.

Il PDF dell'atto principale (l'impugnazione), quindi, deve essere **FIRMATO DIGITALMENTE**, ed allo stesso si devono eventualmente **ALLEGARE** la **procura speciale** e la **elezione di domicilio** volute dalla Riforma penale Cartabia, nelle ipotesi indicate dalla normativa processuale (art. 581, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, c.p.p.) e da una casistica giurisprudenziale, soprattutto di legittimità, oggetto di continui aggiornamenti e ripensamenti:

la **PROCURA SPECIALE**, se l'imputato assistito è stato **ASSENTE** in *primo grado*, sia per l'**APPELLO** che per il **RICORSO IN CASSAZIONE**;

con **ELEZIONE DI DOMICILIO**: quest'ultima per il SOLO **APPELLO** (non prevedendo il giudizio penale in Cassazione il *decreto di citazione* cui sarebbe finalizzata tale elezione, in quanto l'avviso dell'udienza fissata innanzi alla Suprema Corte va fatto soltanto al difensore cassazionista, a meno che l'imputato ne sia sprovvisto) ma anche quando l'imputato assistito sia stato **PRESENTE** in primo grado.

Tale **PROCURA SPECIALE** (in uno all'eventuale **ELEZIONE DI DOMICILIO**, ove richiesta) può essere anch'essa digitale (dipende dal "livello tecnologico" del nostro assistito), ed in tal caso la stessa deve essere comunque sottoscritta digitalmente anche da noi difensori (con gli eventuali problemi conseguenti al c.d. cumulo di firme digitali, di

cui abbiamo ampiamente parlato nella *guida inerente i depositi sul solo portale*, già pubblicata sul nostro sito).

Ma, solitamente, essa è redatta, per la gran parte dei casi (in base alla statistica), ancora su **carta**, ossia in formato **analogico**: quindi, per essere depositata, deve esserne fatta la scansione al fine di generare un **pdf da immagine**, che a sua volta deve essere **firmato digitalmente** dal difensore che deposita (**nel portale, la firma digitale degli allegati, a differenza di quanto avviene per il deposito a mezzo pec, deve essere apposta solo quando, come nel caso di specie, la stessa sia richiesta**); ovviamente, sul portale vanno indicati gli estremi inerenti il procedimento del grado ove è stata emessa la pronuncia impugnata e l'Autorità - la quale ultima, ricevuti gli atti, formerà i fascicoli e li trasmetterà al Giudice competente - che ha emesso il provvedimento che intendiamo impugnare, non certo l'Autorità destinataria della impugnazione;

CARTACEO

CARTACEO - se si adotta ancora il formato **CARTACEO** (con le solite fotocopie richieste per le comunicazioni alle altre parti), lo stesso **atto di impugnazione**, unitamente ad eventuale **procura speciale** ed **elezione di domicilio** (per quanto già detto), vanno necessariamente **depositati presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato** (essendo stato oramai, e da tempo, abrogato il secondo comma dell'art. 582 c.p.p., il quale ci consentiva di depositare l'impugnazione in generale presso la Cancelleria penale del - Giudice di Pace o del - Tribunale di qualsiasi Autorità Giudiziaria del territorio nazionale):

a- se quindi, ad esempio, impugniamo, in **appello**, innanzi alla Corte di Appello di Potenza, una sentenza di primo grado del Tribunale di Lagonegro, l'appello va depositato solo ed esclusivamente presso la Cancelleria dibattimentale del Tribunale di Lagonegro;

b- se impugniamo, invece, una sentenza di appello della Corte di Appello di Potenza, il **ricorso in Cassazione** va necessariamente depositato presso la Cancelleria penale della Corte di Appello di Potenza;

c- ... e via scorrendo (gli appelli cartacei avverso sentenze del Giudice di Pace vanno depositati presso la Cancelleria del Giudice di Pace; le impugnazioni cartacee avverso sentenze inappellabili vanno depositate presso la Cancelleria del Giudice che le ha pronunciate etc. etc.);

PEC

PEC - se, infine, si deposita la impugnazione a mezzo **PEC**, l'**indirizzo PEC del mittente** **[NON UTILIZZATE MAI LA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA]** è necessariamente quello del difensore legittimato che risulti dal **REGINDE** (se si tratta, quindi, di un **ricorso per cassazione**, necessariamente quello del difensore iscritto all'*albo speciale* dei cassazionisti che ha sottoscritto il ricorso ed effettua il deposito); mentre l'**indirizzo destinatario** è necessariamente ed esclusivamente quello del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (e lo stesso va estratto dal famoso elenco che possiamo rinvenire anche nella sezione *archivio* dello stesso punto di accesso ministeriali pst.giustizia.it):

- se impugniamo una sentenza del Tribunale di Lagonegro (con appello o, se inappellabile, con ricorso in Cassazione), l'indirizzo destinatario sarà:

depositoattipenali.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

- se impugniamo con ricorso per Cassazione una sentenza di appello della Corte di Appello di Potenza, l'indirizzo destinatario sarà:

depositoattipenali.ca.potenza@giustiziacert.it

depositoattipenali2.ca.potenza@giustiziacert.it

depositoattipenali3.ca.potenza@giustiziacert.it

Come si può notare, la Corte di Appello Penale di Potenza ha tre indirizzi **pec** presso i quali depositare (anche) un ricorso per Cassazione. Si può usare indifferentemente uno dei tre ma, in base ad un protocollo (che penso sia ancora valido), per le impugnazioni "ordinarie" sarebbe preferibile usare il secondo, ossia

depositoattipenali2.ca.potenza@giustiziacert.it

Ovviamente, anche alla PEC deve essere allegata, sia che si tratti di **appello** che di **ricorso per Cassazione** (per questo grado di legittimità, la *procura speciale* non sarebbe richiesta soltanto in alcune ipotesi specifiche) anche la eventuale (se il prevenuto assistito è stato dichiarato **assente** nel precedente grado) **procura speciale**, con **elezione di domicilio** ove si tratti di **appello** (e, in tal caso, anche se il prevenuto sia stato dichiarato **presente** in primo grado). Se redatti tali atti in formato cartaceo (infatti, nulla esclude che entrambi gli atti possano essere formati e firmati digitalmente, in tal caso comunque richiedendosi anche la nostra firma digitale), gli stessi (solitamente formulati in un unico atto), dopo l'autentica a penna della sottoscrizione del nostro assistito, parimenti a penna, devono essere "scansionati" ed il/i conseguente/i pdf (in questo caso di formato non nativo digitale, ossia derivato da trasformazione del word, ma "da immagine") deve/devono essere necessariamente **firmato/i digitalmente**, come del resto tutti gli atti allegati al deposito pec (è una importante differenza, questa, con il **portale**, già evidenziata, con la ulteriore differenza che il "portale" segnala, al momento di perfezionamento del deposito, eventuali anomalie o richiesta di firme digitali non presenti etc.).

UN CONSIGLIO PRATICO PER RISPARMIARE QUANDO SI DEPOSITA A MEZZO PEC

Un **consiglio** di natura pratica: quando si deposita a mezzo **pec**, poiché la Cancelleria penale che riceve la impugnazione forma comunque i fascicoli cartacei, è preferibile scrivere, nel corpo del testo della stessa pec di deposito, che faranno seguito le "fotocopie di cortesia" della impugnazione (della cui produzione, non obbligatoria, quindi, si può fare espressa riserva e che possono essere depositate, come tali, ovviamente, oltre i termini di scadenza della impugnazione: si consideri, ad esempio, il caso che si sia redatta, per una emergenza, una impugnazione in tutta fretta, all'ultimo giorno, etc., costringendoci ad adottare il deposito pec in luogo di quello cartaceo), al fine di evitare che la Cancelleria richieda (vi è una circolare ministeriale che lo impone) i relativi diritti, con un costo ben maggiore delle semplici fotocopie. Sarebbe inutile precisare che la mancata, successiva produzione delle "fotocopie di cortesia" del deposito **pec** della impugnazione non può comportare alcunché sulla procedibilità ed ammissibilità della impugnazione stessa, la omissione esponendoci soltanto al recupero coatto dei relativi diritti di copia!

AVVERTENZE FINALI

AVVERTENZE: restandosi in attesa di Vostri eventuali contributi e rilievi, si precisa che queste indicazioni di sintesi - che, come tali, possono essere, sia pure parzialmente, errate -, devono essere necessariamente verificate alla luce della normativa di riferimento e, in particolare, con quella trasfusa nel codice di procedura penale, aggiornato con la Riforma Cartabia e, in particolare, negli artt. 87 ss. del medesimo decreto legislativo 150/2022 e comunque con il regolamento e le regole tecniche di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali n. 217 del 29.12.2023 e (soprattutto) n. **44** del **21.02.2011**.

La presente *guida*, quindi, si integra (vicendevolmente) con la precedente, la quale però attiene specificamente al deposito, tramite **portale**, degli atti penali nei procedimenti non ancora o già autorizzati (questa, come visto, è una differenza relevantissima)!

Il portale ed il suo funzionamento, infatti, non sono da sottovalutare in quanto tra qualche mese tale portale telematico sarà obbligatorio per la gran parte dei depositi dei restanti atti penali.

Si richiama comunque il pdf con le linee guida ministeriali per il deposito telematico, "scaricabile" dallo stesso portale, secondo le istruzioni illustrate in premessa.

Buon lavoro
Lagonegro

f.to il referente del procedimento telematico del COA

avv. Eugenio Di Bisceglie